

LAZIOcrea S.p.A.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LOGISTICO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO - C.I.G.: 80033426BF

Verbale n. 1

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di settembre alle ore 10:30 presso la sede legale della Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 - 00142 Roma, si è riunito, in seduta virtuale, il Seggio di gara, così come espressamente consentito dall'art. 77 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e previsto dall'art. 18 del Disciplinare di gara, per l'esame delle Buste Amministrative della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - così composto:

• Francesca Fabbri Responsabile del Procedimento

• Antonio De Matteis Membro

Rita Nobili Membro

Alle ore 10:30, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate tramite accesso contestuale al Sistema "intercenter.regione.emilia-romagna.it."

Il Responsabile del procedimento e gli altri componenti del seggio di gara dichiarano che non sussistono a loro carico situazioni di incompatibilità con le funzioni assunte, ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento, abilitato alla Piattaforma informatica "intercenter.regione.emilia-romagna.it", procede all'inserimento delle credenziali e contestualmente provvede ad estrarre l'elenco delle offerte pervenute, alle quali il Sistema ha attribuito un numero ed un registro di sistema, sulla base del giorno e dell'orario di ricezione.

Stabilito quanto sopra il Seggio attesta che risultano pervenute, n. 7 (sette) offerte dai seguenti operatori:

pos	Ragione Sociale	Comune	Registro di Sistema	Data invio
1	Progetto Tecnico S.r.l	L'Aquila	PI276709-19	19/09/2019 18:13

2	RTI Michele Stamegna - Suprano Rossana - Stamegna Fabio - Anna Cardi - Carbone Filippo - Cammarota ing. Vittorio	ltri	PI277180-19	20/09/2019 11:04
3	RTI Alberto PARBONI ARQUATI - Adyton Ingegneria S.r.l. semplificata - Flavia Lallini	Roma	PI277404-19	20/09/2019 12:26
4	RTI 1AX Architetti Associati - Gaetano Angelo Campana - E & G Engineering & Graphics S.r.l Proimpianti S.r.l. Unipersonale	Roma	PI277708-19	20/09/2019 14:47
5	RTI Daniele Marras - ing. Massimo Arduini - Arch. Conticchio Daniele	Cabras	PI277714-19	20/09/2019 14:54
6	RTI MCQ Società di Ingegneria e Architettura S.r.l Flavio De Vito	Poggio Mirteto	PI277719-19	20/09/2019 14:58
7	Studio Amati S.r.l.	Roma	PI277753-19	20/09/2019 15:16

Accertato quanto sopra, i membri del Seggio di gara passano all'esame della completezza della documentazione amministrativa di cui alle offerte pervenute, ed alla conformità della stessa rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di gara, secondo l'ordine progressivo di ricezione sopra indicato.

Offerta n. 1: Progetto Tecnico S.r.l.

Si procede alla verifica dell'Offerta numero 1 (uno), presentata dal concorrente in questione, provvedendo all'apertura virtuale della Busta "A" documentazione amministrativa, di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara.

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e dopo averne esaminato il contenuto, si rileva la mancanza, all'interno della sezione C del D.G.U.E. relativamente alle capacità tecniche professionali, della dichiarazione dell'operatore in relazione agli importi dei singoli servizi di ingegneria e di architettura suddivisi per le singole categorie così come riportato nella tabella contenuta nel paragrafo 3 del disciplinare di gara. Pertanto la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente Progetto Tecnico S.r.l. risulta incompleta, nei limiti sopra indicati. Esaminata la restante documentazione, la si dichiara conforme a quanto previsto dal punto 14 del Disciplinare di gara. Il Seggio di gara si riserva circa l'ammissione del concorrente alla procedura di gara,

anche all'esito del soccorso istruttorio da attivarsi, sulla base di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, per via della incompletezza della documentazione amministrativa.

Pertanto, nei confronti di Progetto Tecnico S.r.l. si chiede alla stazione appaltante di procedere alla richiesta di regolarizzazione della documentazione amministrativa entro i termini di legge, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, producendo una apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), avente il seguente contenuto: un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie indicate nella tabella di cui al par. 7.3. del disciplinare, il cui importo complessivo, per ogni categoria, deve essere almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria.

Al termine della verifica amministrativa si passa all'esame della Documentazione Amministrativa del successivo concorrente.

Offerta n. 2: RTI Michele Stamegna - Suprano Rossana - Stamegna Fabio - Anna Cardi - Carbone Filippo - Cammarota ing. Vittorio

Si procede alla verifica dell'offerta numero 2 (due), presentata dal raggruppamento in questione, provvedendo all'apertura virtuale della Busta "A" documentazione amministrativa, di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara.

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal punto 14 del Disciplinare di gara.

Al termine della verifica amministrativa si passa all'esame della Documentazione Amministrativa del successivo concorrente.

Offerta n. 3: RTI Alberto Parboni Arquati - Adyton Ingegneria S.r.l. semplificata - Flavia Lallini

Si procede alla verifica dell'offerta numero 3 (tre), presentata dal raggruppamento in questione, provvedendo all'apertura virtuale della Busta "A" documentazione amministrativa, di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara.

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e dopo averne esaminato il contenuto, si rileva la mancanza; all'interno della sezione C relativamente alle capacità tecniche professionali DGUE, della dichiarazione dell'operatore mandatario Alberto Parboni Arquati in relazione agli importi dei singoli servizi di ingegneria e di architettura suddivisi per le singole categorie così come riportato nella tabella contenuta nel paragrafo 3 del disciplinare di gara. Pertanto la documentazione

amministrativa prodotta dal raggruppamento in questione risulta incompleta, nei limiti sopra indicati.

Esaminata la restante documentazione, la si dichiara conforme a quanto previsto dal punto 14 del Disciplinare di gara. Il Seggio di gara si riserva circa l'ammissione del raggruppamento alla procedura di gara, all'esito del soccorso istruttorio da attivarsi, sulla base di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, per via della incompletezza della documentazione amministrativa.

Pertanto, nei confronti del RTI Alberto Parboni Arquati - Adyton Ingegneria S.r.l. semplificata - Flavia Lallini si chiede alla stazione appaltante di procedere alla richiesta di regolarizzazione della documentazione amministrativa entro i termini di legge, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, producendo una apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentanti di ciascun operatore raggruppato, avente il seguente contenuto: un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie indicate nella tabella di cui al par. 7.3. del disciplinare, il cui importo complessivo, per ogni categoria, deve essere almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria.

Al termine della verifica amministrativa si passa all'esame della Documentazione Amministrativa del successivo concorrente.

Offerta n. 4: RTI 1AX Architetti Associati - Gaetano Angelo Campana - E & G Engineering & Graphics S.r.l. - Proimpianti S.r.l. Unipersonale

Si procede alla verifica dell'offerta numero 4 (quattro), presentata dal raggruppamento in questione, provvedendo all'apertura virtuale della Busta "A" documentazione amministrativa, di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara.

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal punto 14 del Disciplinare di gara.

Al termine della verifica amministrativa si passa all'esame della Documentazione Amministrativa del successivo concorrente.

Offerta n. 5: RTI Daniele Marras - ing. Massimo Arduini - Arch. Conticchio Daniele

Si procede alla verifica dell'offerta numero 5 (cinque), presentata dal raggruppamento in questione, provvedendo all'apertura virtuale della Busta "A" documentazione amministrativa, di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e dopo averne esaminato il contenuto, rilevano la mancanza; all'interno della sezione C relativamente alle capacità tecniche professionali DGUE, della dichiarazione dell'operatore mandatario Daniele Marras in relazione agli importi dei singoli servizi di ingegneria e di architettura suddivisi per le singole categorie così come riportato nella tabella contenuta nel paragrafo 3 del disciplinare di gara. Pertanto la documentazione amministrativa prodotta dal raggruppamento in questione risulta incompleta, nei limiti sopra indicati.

Esaminata la restante documentazione, la si dichiara conforme a quanto previsto dal punto 14 del Disciplinare di gara. Il Seggio di gara si riserva circa l'ammissione del raggruppamento alla procedura di gara, all'esito del soccorso istruttorio da attivarsi, sulla base di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, per via della incompletezza della documentazione amministrativa.

Pertanto, nei confronti del RTI Daniele Marras - ing. Massimo Arduini - Arch. Conticchio Daniele si chiede alla stazione appaltante di procedere alla richiesta di regolarizzazione della documentazione amministrativa entro i termini di legge, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, producendo una apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentanti di ciascun operatore raggruppato), avente il seguente contenuto: un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie indicate nella tabella di cui al par. 7.3. del disciplinare, il cui importo complessivo, per ogni categoria, deve essere almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria.

Al termine della verifica amministrativa si passa all'esame della Documentazione Amministrativa del successivo concorrente.

Offerta n. 6: RTI MCQ Società di Ingegneria e Architettura S.r.l. - Flavio De Vito

Si procede alla verifica dell'offerta numero 6 (sei), presentata dal raggruppamento in questione, provvedendo all'apertura virtuale della Busta "A" documentazione amministrativa, di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara. Durante l'esame della stessa si rileva quanto segue.

L'operatore mandatario MCQ Società di Ingegneria e Architettura S.r.l. nella sez. "C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti - Avvalimento" del proprio DGUE ha dichiarato di avvalersi delle "capacità tecnico - professionali" richieste in gara, messe a disposizione dal Professionista ausiliario Ing. Bruno Enrico Mancini.

In particolare, il contratto di avvalimento non è supportato dalla dichiarazione di impegno, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente MCQ Società di Ingegneria e Architettura S.r.l. e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente in gara.

Il seggio di gara richiede sul punto un parere legale al competente ufficio Gestione Legale Gare e Acquisti. La finalità di segno pro-concorrenziale dell'istituto dell'avvalimento, di derivazione comunitaria è quella di ampliare la platea dei possibili contraenti della pubblica amministrazione. Tale obiettivo deve essere bilanciato con l'esigenza di garantire alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile; ne consegue che il prestito di mezzi e risorse da parte dell'ausiliaria a favore dell'ausiliata deve essere concreto ed effettivo e non meramente cartolare e astratto. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con il Parere di Precontenzioso n. 797 del 19/07/2017, ha puntualizzato che il livello di specificità del contratto di avvalimento va modulato alla luce della funzione cui il requisito di determinatezza è richiesto, che è quella di rendere concreto e verificabile dalla stazione appaltante il prestito del requisito. Pertanto un contratto di avvalimento è da ritenersi generico se non permette alla stazione appaltante di verificare concretamente il prestito dei requisiti, oltre che se non accompagnato da idonea dichiarazione di impegno nei confronti di Stazione appaltante e operatore economico.

Da questo punto di vista, nella documentazione amministrativa presentata dal concorrente riunito manca la dichiarazione di cui all'art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 con il quale il soggetto ausiliario si impegna nei confronti tanto dell'operatore economico in gara quanto nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse, i mezzi e i requisiti mancanti al partecipante alla procedura.

Da qui l'esigenza di un'approfondita analisi della giurisprudenza formatasi in materia.

Al riguardo soccorre quanto affermato di recente dal T.A.R. Lazio - Roma, Sez. Il ter con la sentenza del 21 giugno 2019, n. 8121, che, in merito all'assenza della dichiarazione di impegno richiesta dall'art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, reputa inammissibile il soccorso istruttorio, ritenendo che detta dichiarazione sia un documento che, ai fini dell'avvalimento, il concorrente deve necessariamente produrre, essendo un atto essenziale, ai fini dell'operatività dell'istituto dell'avvalimento, in quanto costituisce lo strumento attraverso il quale l'ausiliaria assume un obbligo giuridico diretto nei confronti della stazione appaltante.

Tale impegno giuridico è essenziale:

- ai fini dell'applicazione delle misure (segnalazione all'Anac e, se del caso, iscrizione nel casellario informatico) previste dall'art. 80 comma 12 D. Lgs. n. 50/16, nel caso di falsità delle dichiarazioni dei sottoscrittori e, quindi, dell'ausiliaria;
- per l'operatività della solidarietà dell'ausiliaria "nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto" (disciplinata dall'art. 89 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016);
- per le verifiche in fase esecutiva che coinvolgono direttamente l'ausiliaria alla quale vanno inviate "*le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori*" (art. 89 comma 9 d. Lgs. n. 50/16).

In questo senso, la giurisprudenza ha evidenziato come "le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e il contratto di avvalimento siano atti diversi, per natura, contenuto, finalità,

costituendo la dichiarazione un atto di assunzione unilaterale di obbligazioni precipuamente nei confronti della stazione appaltante, il contratto di avvalimento l'atto bilaterale di costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale, stipulato tra l'impresa partecipante alla gara e l'impresa ausiliaria, contemplante le reciproche obbligazioni delle parti e le prestazioni da esse discendenti, ritenendo pertanto che " le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui trattasi e il contratto di avvalimento non sono sovrapponibili, ciò anche laddove si tratti per l'impresa ausiliaria di presentare un'apposita dichiarazione d'obbligo circa la messa a disposizione dei requisiti e delle risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nonostante il suo contenuto risulti in parte riproduttivo di quello proprio del contratto stesso di avvalimento (Adunanza plenaria con la sentenza n. 23 del 2016).

Il particolare rigore delle predette coordinate ermeneutiche trova infatti rispondenza, per l'Adunanza Plenaria, in un necessario atteggiamento di cautela, volto a temperare il rischio di un uso distorto dell'istituto" (Cons. Stato n. 6551/18; nel medesimo senso Cons. Stato n. 4765/18; Cons. Stato n. 3682/17; Cons. Stato n. 4406/12).

Se la dichiarazione d'impegno dell'ausiliaria è un elemento necessario ai fini del perfezionamento dell'avvalimento, deve, allora, ritenersi che il documento in esame non possa essere acquisito attraverso il soccorso istruttorio.

La fattispecie, infatti, non rientra nelle ipotesi di "carenze di qualsiasi elemento formale della domanda", nelle quali l'art. 83 comma 9 D. Lgs. n. 50/2016 consente il ricorso al soccorso istruttorio e ciò in quanto, influendo la dichiarazione sullo stesso perfezionamento dell'avvalimento, la produzione del documento consentirebbe al concorrente di acquisire il requisito di partecipazione in epoca successiva alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda e dell'offerta, con conseguente inammissibile violazione della par condicio dei partecipanti.

L'interpretazione fornita da ultimo dal TAR Lazio riprende in realtà un filone interpretativo giurisprudenziale ben delineato anche dalle sentenze del massimo organo della Giustizia Amministrativa, richiamate anch'esse dalla sentenza testè riportata.

Pertanto nei confronti del RTI MCQ Società di Ingegneria e Architettura S.r.l. - Flavio De Vito si propone alla stazione appaltante di disporre l'esclusione del predetto raggruppamento.

Al termine della valutazione amministrativa si decide di passare all'esame dell'offerta del successivo concorrente.

Offerta n. 7: Studio Amati S.r.l.

Si procede alla verifica dell'offerta numero 4 (quattro), presentata dal concorrente in questione, provvedendo all'apertura virtuale della Busta "A" documentazione amministrativa, di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara.

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e dopo averne esaminato il contenuto, si rileva che il concorrente in questione ha prodotto una dichiarazione in relazione all'art.80 comma 5 lettera C del D. Lgs n 50/2016, circa la propria iscrizione al Casellario Informatico dell'ANAC. Sulla base di tale dichiarazione è opportuno effettuare un approfondimento in merito.

Più in particolare il Seggio di gara richiede i seguenti chiarimenti:

- 1) Riferimenti precisi in ordine alla contestazione in giudizio del provvedimento di risoluzione;
- 2) Riferimenti precisi in ordine alla contestazione in giudizio del provvedimento di iscrizione nel Casellario informatico ANAC
- 3) Copia del provvedimento di risoluzione (da cui si evinca con chiarezza la data e ogni altro elemento utile)
- 4) Evidenza puntuale delle misure di self-cleaning adottate (modifiche e rinnovi)

Pertanto, nei confronti di Studio Amati S.r.l. si chiede alla stazione appaltante di informare il concorrente dell'approfondimento richiesto fornendo una apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle richieste sopra evidenziate.

Alle ore 13:20 terminata la fase amministrativa, si dichiara chiusa l'odierna seduta pubblica virtuale e si rimanda ad una successiva seduta riservata in attesa dei chiarimenti e della documentazione integrativa dei concorrenti in questione.

Letto e sottoscritto:

Francesca Fabbri	Membro/Responsabile del Procedimento	
Rita	Membro	
Nobili	Membro	
Antonio		
	Membro	
De Matteis		

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa".